



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **11 – Registro Generale** Del **24-07-2026**
N. 4 Settoriale

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E GLI SCHIAMAZZI CHE ARRECHINO DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

CONSIDERATO l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un' eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTO il piano comunale di zonizzazione acustica;

CONSIDERATO che è pertanto indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

VISTO l'art. 50 comma 5 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che conferisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di intervenire con ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

VISTA la L. 24 novembre 1981 N. 689;

VISTO l'art. 7 bis e 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.;

ORDINA

su tutto il territorio comunale il rispetto delle seguenti prescrizioni per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili:

Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari.

Principio

1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna, che possono turbare la quiete pubblica.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Durata

La presente Ordinanza ha validità fino al 30/09/2026 a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

Quiete notturna

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe debitamente autorizzate.

Perturbamento della pubblica quiete

1. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Manifestazioni pubbliche e feste

1. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica durante una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive), in caso di necessità, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione al superamento dei limiti acustici;

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati).

Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

Veicoli e motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
2. È vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve;
 - e. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - f. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
2. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
3. **È vietato il gioco del pallone**, di tutti i giochi, sport e altre attività che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l'incolumità delle persone o possano danneggiare beni, pubblici e privati nei seguenti luoghi del centro Abitato: Piazza Sacro Cuore, Via Martiri Della Libertà, Piazza del Mercato, Piazza Capitano Albini.

RENDE NOTO

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

- Prefettura – UTG;
- Ufficio di PL;
- Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone PV;

IL SINDACO
Prof.ssa GABETTA ESTER

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.